



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI IMPERIA

il TRIBUNALE di Imperia in composizione monocratica, in persona del dott. Pasquale LONGARINI, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 1/2025 RG del Tribunale di Imperia

promossa da

Parte_1 (CF: **C.F._1**), rappresentata e difesa
dalla via **C.F._1** NI presso il cui studio in
è eletto domicilio
-attore in opposizione-

contro

Controparte_1 (CF: **P.IVA_1**) e per essa **CP_2** (CF: **P.IVA_2**), in
presenza **P.IVA_1** e, rappresen **P.IVA_2** ifese **P.IVA_2** ele
presso il cui studio in al corso **P.IVA_2** è eletto domicilio
-convenuto opposto-

Ragioni della decisione

1. **Parte_1** premesso di aver ricevuto in notifica il 23.01.2025 l'atto di precetto in rinnovazione con il quale la società **Controparte_1**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, per conto di **Controparte_1** cessionaria pro-soluto dei crediti in capo alla **CP_3** (ora **CP_4** derivanti da due atti di mutuo fondiario per i quali **CP_3** e **CP_4** sono i titolari del pagamento della somma di € 264.074,55, eccepita ^{III} la carenza della legittimazione sostanziale in capo a **CP_1** [...] non avendo provato l'inclusione del credito intimato nella operazione di blocco, essendo insufficiente la mera comunicazione di cessione dei crediti in blocco in Gazzetta Ufficiale, ^{III} la nullità/invalidità dell'intimazione di pagamento, non provenendo dal procuratore speciale incaricato alla riscossione del credito [...] **CP_5**, ^{III} il difetto in capo a **CP_1** del potere di rappresentazione sostanziale di **CP_1** per omesso iscrizione di **CP_1** nell'elenco degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB, ^{III} la nullità della clausola di deroga dell'art. 1957 cc contenuta nell'art. 3bis dei mutui fondiari con conseguente decadenza dell'azione, dedotta la indeterminatezza e indeterminabilità del credito, con ricorso in opposizione ex art. 615, co.1, cpc, ritualmente notificato, evocava in giudizio la società **CP_5**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, instando per la declaratoria di nullità/invalidità/inefficacia dell'atto di precetto, per la decadenza del creditore dall'azione nei suoi confronti, con vittoria di spese e competenze di causa.

2. Si costituiva in giudizio la società **Controparte_1** in persona del legale rappresentante pro-tempore, e per essa la società **CP_2**, in persona del legale rappresentante pro-tempore, che, ritenuta la legittimazione attiva di **CP_1** avendo dato

dimostrazione che il credito azionato era ricompreso nella cessione in blocco, e di CP_2 [...], rilevata la infondatezza delle eccezioni svolte dalla parte opponente, instava, per il rigetto della opposizione, con vittoria di spese ed onorari di giudizio come da separato verbale.

³⁾ Con atto di mutuo fondiario a rogito del Notaio Persona_1 (rep. racc.), in data 29/12/2008 la Controparte_6 concedeva a Parte_2 un finanziamento per originari € 98.000,00 da corrispondere in 240 rate mensili fisse, con scadenza l'ultimo giorno di ogni mese al tasso come indicato nell'art. 2 del medesimo atto. A garanzia del suo puntuale adempimento, Parte_2 concedeva ipoteca volontaria su immobile meglio descritto in atti iscritto presso la Conservatoria competente, con l'intervento, in qualità di garanti, di Persona_2 [...] Parte_1 e Persona_3 successivamente deceduto. Con atto di mutuo it Persona_1 (rep. racc.), in data 31/12/2008, la Controparte_6 concedeva a Parte_2 un finanziamento per originari € 80.000,00 da corrispondere in 30 rate semestrali fisse al tasso come indicato nell'art. 2 del medesimo atto. A garanzia del puntuale adempimento Parte_2 concedeva ipoteca volontaria su immobile meglio descritto in atti iscritto presso la Conservatoria competente, con l'intervento in qualità di garanti, di Per_2 [...] Parte_1 e Persona_3 successivamente deceduto. i v zi il Tribunale di Imperia recante RGE + nella quale l'immobile dato a garanzia veniva venduto e CP_3 recuperava solo in minima parte la propria creditoria. Non venivano teriori somme di spettanza dell'istituto di credito e la parte obbligata, seppur costituita in mora, non provvedeva nei termini ad essa assegnati al pagamento della precorsa restante morosità. In ragione del protrarsi dell'inadempimento agli obblighi di restituzione derivanti dal contratto di mutuo sopra citato, CP_1 [...], quale cessionario pro-soluto, notificava, in data 24.6.2024, un andato perento e successivamente, in data 23.1.2025, atto di precetto in rinnovazione, oggi opposto. per la somma complessiva di € 264.074,55.

⁴⁾ Tanto premesso in fatto, con ricorso in opposizione ex art. 615, co.1, cpc, la parte opponente lamenta, innanzitutto, che la Controparte_1 non ha fornito prova della esistenza del contratto di cessione e, qu gittimazione ad agire, non essendo a tal fine sufficiente la sola produzione della sola Gazzetta Ufficiale contenente l'avviso di cessione in blocco dei crediti bancari ex art. 58 TUB in difetto di prova certa che il credito ceduto sia compreso tra quelli oggetto di cessione.

^{4.1)} Con l'opposizione all'esecuzione si contesta il «se» dell'esecuzione, più precisamente «*si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata*» (art. 615, co.1, Cpc), diritto che condiziona la legittimità dell'intero processo esecutivo e che si concreta nell'esistenza di un valido titolo esecutivo. La contestazione può essere anche solo parziale, ferma la validità dell'esecuzione per la parte non contestata. Il diritto a procedere ad esecuzione forzata altro non è che l'azione esecutiva che si fonda sul titolo esecutivo, pertanto con tale opposizione si contesta il tipico effetto processuale del titolo attraverso la negazione dell'esistenza di un titolo o attraverso la negazione della idoneità soggettiva del titolo a fondare l'esecuzione o attraverso la negazione della idoneità del titolo a fondare quella esecuzione oppure, per ragioni di merito, attraverso la negazione dell'esistenza attuale del diritto per la cui attuazione si procede ad esecuzione forzata, contestando la situazione sostanziale così come è enunciata nel titolo, attraverso l'allegazione di fatti impeditivi o estintivi sopravvenuti o attraverso l'allegazione che le condizioni dell'azione esecutiva determinati da fattori sopravvenuti alla notifica del precetto non sussistevano al momento di tale notifica. Essendo stata preannunciata l'azione esecutiva, sufficientemente individuata nel suo riferimento al

titolo e nel suo oggetto con la notifica del precetto e del titolo esecutivo, si versa in ipotesi di opposizione al precetto preventiva (art. 6151 Cpc) in relazione alla quale, temendo le conseguenze del possibile inizio dell'esecuzione, il debitore insta per la emissione di un provvedimento cautelare di sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo volto ad anticipare gli effetti della sentenza di accoglimento dell'opposizione.

^{4.2} Giusto principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità, la pubblicazione dell'atto di cessione dei crediti "in blocco" in Gazzetta Ufficiale costituisce adempimento pubblicitario estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa, ponendosi sullo stesso piano degli oneri previsti dall'art 1264 cod. civ. (cass. n. 5997/2006; cass. n. 20473/2008; cass. n. 34641/2025), dovendo dunque escludersi l'efficacia costitutiva della pubblicazione (cass. n. 22548/2018). Pertanto, la parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. 1° dicembre 1993, n. 385, ha l'onere di dimostrare, in caso di espressa e specifica contestazione, l'avvenuta conclusione del contratto di cessione e l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (cass. n. 5857/2022; cass. n. 24798/2020).

^{4.3} Nel consentire «la cessione a banche di aziende, di rami d'azienda, di beni e rapporti giuridici individuabili in blocco», l'art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993 detta una disciplina derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista dal codice civile per la cessione del credito e del contratto (cass. n. 31188/2017; cass. n. 34641/2025): regolamentazione giustificata principalmente dall'oggetto della cessione, costituito, ai fini che qui interessano, da interi «blocchi» di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia, sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive, motivo per cui la norma prevede la sostituzione della notifica individuale dell'atto di cessione con la pubblicazione di un avviso di essa sulla Gazzetta Ufficiale, cui possono aggiungersi forme integrative di pubblicità (cass. n. 10200/2021).

^{4.3.1} Proprio in ragione di tali peculiari caratteristiche dell'istituto, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca, ai sensi dell'art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993 occorre distinguere la questione della prova della cessione del credito, di regola soggetta a particolari vincoli di forma e la cui esistenza è dimostrabile con qualunque mezzo di prova -anche indiziario-, dalla prova dell'inclusione di un determinato credito nel novero di quelli oggetto di una operazione di cessione in blocco.

^{4.4} In caso di cessione di crediti individuabili in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB, allorquando non sia contestata l'esistenza del contratto di cessione in sé ma solo l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell'avviso della cessione pubblicato dalla società cessionaria nella Gazzetta Ufficiale, può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano quindi di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete (cass., n. 31188/2017; Cass. n. 4334/2020; Cass. n. 17944/2023 Cass., n. 4277/2023; Cass. n. 5478/2024; Cass., n. 10742/2025; Cass. n. 14270/2025; cass. n. 34641/2025).

^{4.4.1} In mancanza di contestazioni specificamente dirette a negare l'esistenza del contratto di cessione, quest'ultimo non deve essere dimostrato (in quanto i fatti non contestati devono considerarsi al di fuori del cd. *thema probandum*), il fatto da provare essendo costituito dalla mera esatta individuazione dell'oggetto della cessione (più precisamente, della esatta corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso

e quelle che individuano i crediti oggetto della cessione in blocco). In tale ipotesi le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente in quanto non contestata possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario; di modo che, solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo (cass., n. 9412/2023). Diversamente, ove oggetto di specifica contestazione da parte del debitore ceduto sia la stessa esistenza del contratto (ovvero dei vari contratti) di cessione questo deve essere certamente oggetto di prova.

^{4.5} A tale stregua, a fronte della pacifica produzione da parte delle cessionarie del solo avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e di un mero elenco dei crediti ceduti singolarmente individuati con un numero, occorre compiere un accertamento complessivo delle risultanze di fatto al fine di verificare se può ritenersi raggiunta la prova della cessione contestata dal debitore, e se possa ritenersi, sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti, che l'indicazione delle caratteristiche della categoria di crediti richiamate nell'avviso pubblicato risulti sufficientemente dettagliata e precisa per poter pervenire a concludere che anche il credito in contestazione rientrasse tra quelli oggetto di cessione in blocco in ragione delle relative comuni caratteristiche

^{4.6} La prova della cessione può essere fornita con ogni mezzo e quindi anche mediante testimonianze o presunzioni ed è ciò che è avvenuto nel caso di specie, poiché la convenuta ha prodotto un'attestazione della banca cedente circa l'avvenuta cessione dei crediti per cui è causa. Nello specifico ha prodotto la dichiarazione di cessione del credito a firma della CP_4, con indicazione sia del numero NGD CP_3 (identificativo di Parte_2 presente nella documentazione e nella corrispondenza della posizione) che del codice dei rapporti CP_3 relativi alle posizioni cedute oggetto di contesa (contratto di mutuo fondiario del CP_3 a rogito Notaio Persona_1 ai nn. Rep. CP_3; Racc. CP_3; contratto di mutuo fondiario CP_3 a rogito Notaio Persona_1 ai nn. Rep. CP_3; Racc. CP_3; conto corrente ex CP_3 n. CP_3).

^{4.6.1} Ai sensi dell'art. 1260 cc il credito può essere ceduto salvo che abbia carattere strettamente personale o che la cessione sia espressamente vietata. Tuttavia, per essere opponibile al debitore e ai terzi, la cessione deve essere notificata o accettata dal debitore (art. 1264 c.c.), oppure pubblicata secondo quanto previsto dall'art. 4 della Legge 130/1999 in caso di cartolarizzazione. Il contratto di cessione deve contenere il codice NDG (Numero di Gruppo del debitore) e il codice rapporto per ogni posizione ceduta. Questi dati, pur non espressamente previsti dalla legge, sono richiesti dalla prassi bancaria e dalla giurisprudenza per assicurare la tracciabilità del credito.

^{4.6.2} Invero, se libera è la forma del contratto di cessione e altrettanto libera è la possibilità di provarne l'esistenza, appare ragionevole ritenere che la dichiarazione del cedente, configurabile alla stregua di una dichiarazione negoziale di un fatto, possa costituirne dimostrazione idonea. Al fine di pervenire alla prova della cessione, rilevano quegli accertamenti di fatto che facciano «*effettivamente presumere l'effettiva esistenza della dedotta cessione*» (cass. 5874/2024; cass. n. 17944/2023). La dichiarazione del cedente comunicata dal cessionario al debitore ceduto mediante la produzione in giudizio è, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, un elemento documentale importante,

potenzialmente decisivo. Quanto precede anche sul presupposto che la prova della cessione può avvenire con documentazione successiva alla pubblicazione dell'Avviso di cessione in Gazzetta Ufficiale (cass. n. 10200/2021).

⁵⁾ Deduce, poi, la parte opponente, la nullità/invalidità dell'intimazione di pagamento, non provenendo dal procuratore speciale incaricato alla riscossione del credito [...] CP_5 e il difetto in capo a del potere di rappresentazione sostanziale di CP_1 per omessa iscrizione di nell'elenco degli intermediari finanziari di TUB. Nella specie, viene eccepito il difetto di rappresentanza dello *special servicer*, in quanto, non risultando iscritto all'albo di cui all'art. 106 T.U.B., non avrebbe avuto la legittimazione a contraddire al ricorso per cassazione in quanto tale attività rilevava proprio quale attività tesa al recupero del credito.

^{5.1)} Ebbene, la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 7243/2024, pronunciandosi in materia di iscrizione all'albo degli intermediari finanziari autorizzati, ex art. 106 TUB da parte dello *special servicer* che agisce per il recupero di un credito cartolarizzato, in qualità di mandatario del creditore procedente, richiamando la precedente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (n. 33719 del 16/11/2022), ha espresso il principio, cui questo giudice intende dare continuità, che dall'omessa iscrizione nell'albo ex art. 106 TUB del soggetto concretamente incaricato della riscossione dei crediti non deriva alcuna invalidità, pur potendo tale mancanza assumere rilievo sul diverso piano del rapporto con l'autorità di vigilanza o per eventuali profili penalistici.

^{5.2)} Pertanto, e quanto al caso di specie, sono validi gli atti compiuti dallo *special servicer* per il recupero del credito. Il mero riferimento alla rilevanza economica delle attività bancarie e finanziarie non vale di per sé a qualificare in termini imperativi tutta l'indefinita serie di disposizioni contenute nel TUB o nel TUF: tali norme non hanno alcuna valenza civilistica, ma attengono alla regolamentazione amministrativa del settore bancario e, più in generale, delle attività finanziarie, la cui rilevanza pubblicistica è specificamente tutelata dal sistema dei controlli e dei poteri (anche sanzionatori) facenti capo all'autorità di vigilanza e presidiati anche da norme penali. Conseguentemente, non vi è alcuna valida ragione per trasferire automaticamente sul piano del rapporto negoziale, o sugli atti di riscossione compiuti, le conseguenze delle condotte difformi degli operatori, al fine di provocare il travolgimento di contratti (cessioni di crediti, mandati, ecc.) o di atti processuali di estrinsecazione della tutela del credito, in sede cognitiva o anche esecutiva (precetti, pignoramenti, interventi, ecc.), asseritamente viziati da un'invalidità "derivata" (cass. n. 7243/2024).

⁶⁾ Ugualmente priva di pregio è la ritenuta la nullità della clausola di deroga dell'art. 1957 cc contenuta nell'art. 3bis dei mutui fondiari, con conseguente decadenza dell'azione.

^{6.1)} Tale decadenza si applica qualora, nel termine semestrale della conclusione dell'obbligazione, il creditore non agisca nei confronti del debitore, facendo venir meno il suo diritto di rivalsa verso i fideiussori. Nella specie, la CP_3 ha incardinato due procedure esecutive immobiliari e, in conclusione, si è concluduto con la vendita del cespite ipotecato e parziale ricavo a favore della banca. In ragione di quanto sopra, alcuna prescrizione del credito è intervenuta.

⁷⁾ In ragione della circostanza che nell'atto di precetto sono specificamente ed analiticamente indicate le somme maturate, suddivise per ciascun contratto di mutuo fondiario, è parimenti infondata l'eccezione di indeterminatezza e indeterminabilità del credito azionato con precetto.

⁸⁾ È rimasta priva di qualsivoglia riscontro probatorio la generica doglianza circa la presunta applicazione di tassi usurari da parte del creditore

⁹⁾ Da tutto quanto sopra consegue il rigetto della opposizione

¹⁰⁾ Le spese seguono la soccombenza. Pertanto, *Parte_1* deve essere dichiarata tenuta e condannata a rimborsare, in favore della *Controparte_1* e per essa *CP_2*, *in persona dei legali rappresentanti pro-tempore*, le spese di lite che si liquidano in complessivi € 11.229,00 oltre spese generali al 15%, spese e CPA come per legge

PQM

Il TRIBUNALE di IMPERIA, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e definitivamente pronunciando:

¹⁾ rigetta l'opposizione

²⁾ condanna *Parte_1* al pagamento, in favore della *CP_1* [...] e per essa *CP_2* *ppresentanti pro-tempore*, delle sentenze giudicanti liquida nella somma di € 11.229,00 oltre spese generali al 15%, spese e CPA come per legge

³⁾ visto l'art. 52 del D. Lgs 196/2003, dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste, supporti elettronici o mediante rete di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati

Imperia, 21.01.2026

Il Giudice
dott. Pasquale LONGARINI
(sottoscritta con firma digitale)